

**ACCORDO ISTITUZIONALE**

**EX ART 15 L.241/1990**

**OGGETTO:** *Accordo istituzionale ai sensi dell'art 15 della legge 7 agosto 1990 n 241 e ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.lgs n 50/16 s.m.i per le attività finalizzate al reinserimento dei minori /giovani dell'area penale.*

**TRA**

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'-CENTRO GIUSTIZIA MINORILE** con sede legale in Napoli, Viale Colle Aminei , CF.80050040635, nella persona del Dott. Nicola PALMIERO , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito denominato CGM)

**LA SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. AGRORINASCE** – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio (nel seguito denominato Agrorinasce), rappresentata dalla Presidente del CdA dr.ssa Elena Giordano, domiciliato per la carica in San Cipriano di Aversa alla via Roma presso la Casa Comunale;

**PREMESSO**

che l'art 27 comma 3 della Costituzione recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

che la Legge n.354/75, e successive modifiche, in particolare all'art.21 comma 4 ter prevede che "i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza sociale;

che il D.P.R. 230/2000, prevede all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

che il DPR 448/88 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, riconosce quale elemento fondamentale del trattamento l'offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;

che il D.lgs 121/18 Disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 ed in particolare all'art.1- (*Regole e finalità dell'esecuzione*) comma 2 individua alcuni principi generali quali-

tendere alla *responsabilizzazione, all'educazione ed al pieno sviluppo psico-fisico* del minore /giovane per prepararlo adeguatamente alla vita libera attraverso percorsi di sostanziale e concreta inclusione sociale

tendere a *prevenire la commissione di ulteriori reati*, potenziando sempre più, ed in maniera accortamente individualizzata, percorsi di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, alla legalità, da coniugarsi con attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero

e lo sviluppo di percorsi di giustizia di comunità vengono citati anche nella nota n 26222 del 17/05/2019 del Capo del Dipartimento “ Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato” là dove riporta che con il termine *lavoro di pubblica utilità (LPU)* si intende una *prescrizione di carattere sanzionatorio- applicabile quale sanzione penale autonoma all'esito di un procedimento penale o collegata all'esecuzione di diverse misure disposte in area penale – consistente nella prestazione di un'attività non retribuita e di una utilità sociale volta a favore della collettività da svolgere presso enti pubblici e/o associazioni del privato sociale in favore di categorie vulnerabili o in settori di interesse collettivo;*

#### **che Agrorinasce:**

- è una società consortile a responsabilità limitata promossa dal Ministero dell'Interno, nell'ambito del Programma Operativo Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, costituita nell'anno 1998 e oggi costituita dai comuni di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino, Torre Annunziata e Villa Literno e dalla Regione Campania;
- ha fra i suoi scopi sociali la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi sociali locali, alla promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla criminalità, anche attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati. A tal fine, ha realizzato nei territori dei predetti Comuni che la compongono molteplici interventi tesi al raggiungimento dei predetti fini, utilizzando i fondi comunitari, fondi nazionali e fondi regionali;
- a tal fine amministra 157 tra terreni e beni immobili confiscati alla camorra, molti dei quali già attivi, altri con lavori in corso ed altri ancora con richieste di finanziamento in atto e che versano in stato di degrado;
- ha, tra l'altro, avviato i lavori di recupero ad uso sociale e produttivo di importanti beni confiscati alla camorra destinandoli per finalità educative, formative, sociali e produttive nel campo ambientale, alimentare e del risparmio energetico, per i quali è possibile l'individuazione di importanti sinergie istituzionali per favorire l'inclusione sociale e lavorativa di minori in area penale;
- il Centro di Giustizia Minorile e Agrorinasce hanno già stipulato un analogo accordo d'intesa finalizzato all'inserimento lavorativo di minori in un bene confiscato alla camorra di Casal di Principe finanziato dal Ministero dell'Interno nell'anno 2010.

che il **Centro per la Giustizia Minorile per la Campania** è una articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che, attraverso i Servizi minorili, svolge attività nei confronti di minori e giovani infra venticinquenni, sottoposti a

provvedimento penale dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per la realizzazione di interventi ai sensi della normativa citata.

- che il CGM nel quadro di un impegno volto a garantire opportunità educative a minori e giovani dell'area penale, considera le attività in oggetto quali elementi essenziali per il trattamento dei ragazzi detenuti, nonché dei minori e giovani in area penale minorile presi in carico dai Servizi della giustizia minorile campani.
- che per la realizzazione di predetti interventi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei giovani necessita promuovere il rafforzamento di reti istituzionali e sociali sul territorio attraverso la collaborazione tra Servizi, Enti, Associazioni e Privato Sociale;
- che è pertanto intenzione delle parti sottoscrivere apposito Accordo ai sensi dell'art.15 della L. n 241/1990 e dell'art.5 comma 6 del D.lgs n 50/2016 e s.m.i per l'espletamento delle attività di comune interesse condividendo a tal fine risorse umane e strumentali, e allo scopo il CGM ha espresso la propria disponibilità alla stipula del presente Accordo;
- che lo scopo del presente atto è volto alla realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune a tutte le parti;
- che non sono previsti movimenti finanziari tra le parti;
- che le parti intendono definire operativamente e regolare l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni;

**Agrorinasce** riconosce l'importanza del CGM della Campania nell'attività pubblica di promuovere la programmazione e realizzazione di percorsi di formazione professionale e/o di inserimento lavorativo dei minori in area penale, come misure idonee al contrasto delle forme di esclusione sociale e contribuendo così ad interrompere i legami con la criminalità;

**Il CGM della Campania** riconosce il ruolo di Agrorinasce che ha assunto per lo sviluppo educativo, culturale, sociale, economico ed ambientale nei Comuni di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino, Torre Annunziata e Villa Literno e per il supporto istituzionale per lo sviluppo di attività progettuali da realizzarsi nel citato territorio su cui interviene la suddetta società consortile per la valorizzazione del patrimonio pubblico degli EELL, a cominciare dai beni immobili e dai terreni agricoli confiscati alla camorra.

Sulla base di quanto premesso le parti (Il CGM della Campania e Agrorinasce) hanno intenzione di avviare una serie di collaborazioni finalizzate a sviluppare attività culturali, formative e progettuali nonché sostenere e coinvolgere, anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati, il privato sociale attraverso la realizzazione di comunità socio-educative in rapporto di collaborazione con il CGM.

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

### Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo

### Articolo 2 -Finalità

*Il presente accordo ha lo scopo di:*

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione di misure penali di comunità ed in carico ai servizi della giustizia minorile;
- rafforzare il valore della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo come misure idonee al contrasto delle forme di esclusione sociale, del disagio e della criminalità;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di lavoro di pubblica utilità e attività socialmente utili a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse, tra le quali le comunità socio-educative del privato sociale, anche attraverso l'utilizzo di beni confiscati, che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Il CGM e Agrorinasce manifestano il proprio reciproco intento di procedere congiuntamente all'organizzazione ed alla realizzazione di attività culturali, formative e finalizzate all'inserimento lavorativo di minori in area penale e alla promozione della legalità.

- Tale esigenza viene percepita per l'intera Regione Campania ed, in particolare, nell'area compresa tra i Comuni di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Torre Annunziata e Villa Literno, ove si concentrano molteplici progettualità specifiche di utilizzo e valorizzazione di beni confiscati alla camorra per finalità pubbliche, sociali e produttive. favorire la costituzione di una rete di risorse, tra le quali la previsione di una comunità socio-educativa - che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

### Art. 3 Impegno delle Parti

Il CGM nelle sue articolazioni territoriali, si impegna a:

- collaborare con la società consortile Agrorinasce- Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza sul territorio, per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- individuare, per il tramite dell'USSM di Napoli, degli I.P.M di Nisida ed Airola, del Servizio Diurno Polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere, i soggetti, di propria competenza, destinatari dell'iniziativa
- comunicare formalmente i nominativi dei minori/giovani detenuti ammessi all'art.21 e degli altri in carico ai servizi della giustizia minorile che aderiscono alla proposta di svolgere attività formative/lavorative e culturali, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e provvedendo a comunicare con congruo anticipo ogni variazione;
- assicurare, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a;
- garantire la preparazione e accompagnamento, a cura del servizio inviante, dell'inserimento dei soggetti nelle varie attività individuate, offrendo ogni necessario supporto rispetto al contesto in cui sono tenuti ad operare.
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento
- comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il progetto, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività formativa/lavorativa e culturale;

*Il CGM e Agrorinasce si impegnano:*

a svolgere presso le sedi del Consorzio e le sedi amministrative da Agrorinasce (nonché le comunità socio-educative del territorio) le attività formative, culturali e progettuali sopra indicate. Agrorinasce potrà inoltre decidere, d'intesa con i Comuni soci, l'affidamento a titolo gratuito di immobili confiscati alla camorra a soggetti del terzo settore con l'impegno di prevedere percorsi di formazione e inserimento lavorativo di minori in area penale.

#### **Articolo 4 – Oggetto**

Per attività progettuali e formative di cui all'art. 2 devono intendersi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- La collaborazione nella progettazione di interventi infrastrutturali finalizzati recupero e valorizzazione di beni confiscati alla camorra che comportino l'inserimento lavorativo di minori in area penale nonché la realizzazione di strutture comunitarie per l'accoglienza di minori e giovani adulti in carico al CGM;
- La collaborazione alla progettazione e realizzazione di convegni, seminari e percorsi di formazione professionali finalizzati ad analizzare, promuovere e realizzare percorsi di inserimento sociale e lavorativo dei minori in area penale;
- eventi, dibattiti, mostre e tavole rotonde su temi di alta cultura scelti per la promozione della legalità, del contrasto al disagio giovanile e di altri contenuti individuati in comune accordo dai soggetti firmatari.

#### **Articolo 5 – Attività formative e culturali**

Agrorinasce svolgerà le attività relative all'organizzazione degli eventi e attività culturali che si svolgeranno presso le strutture gestite dalla medesima.

Per attività relative alla organizzazione, devono intendersi:

- attività di segreteria organizzativa (relazioni con istituzioni, docenti, studenti, prenotazione di alberghi, biglietti di treni, aerei o altri mezzi di trasporto utilizzabili per permettere a docenti e studenti di raggiungere le strutture);
- attività di accoglienza nei confronti di altre tipologie di visitatori, inclusi il turismo sociale, culturale, didattico e responsabile;
- attività di ufficio stampa al fine di comunicare e pubblicizzare le attività svolte presso le strutture; in particolare, tale attività potrà consistere nella redazione di comunicati stampa ovvero nell'invio di inviti, brochure e locandine in formato cartaceo e/o elettronico.

#### **Articolo 6 – Accordi operativi**

Le parti, in attuazione alle premesse e agli intenti sottoscritti nel presente accordo, possono stipulare nel dettaglio, quale strumento gestionale, uno o più "Accordi di collaborazione operativa" per disciplinare i termini e le condizioni delle attività oggetto del presente accordo.

Tali accordi saranno concordati tra le parti sulla base di progetti e/o azioni specifiche, che possono essere concordate con altre associazioni e/o gestori dei beni confiscati alla camorra amministrati da Agrorinasce o di altri soggetti, istituzionali e/o associazioni di categoria, la cui partecipazione si rendesse utile per la migliore e più efficace finalizzazione delle attività.

La collaborazione potrà prevedere forme di rimborso economico, come mero ristoro di spese effettivamente sostenute, senza che si verifichi alcun rapporto di tipo sinallagmatico.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo le parti si impegnano ad individuare un referente per l'elaborazione di proposte di interventi e monitoraggio.

#### **Art.7 Durata e recesso**

Il presente accordo ha la durata di 3 (tre) anni ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione per Agrorinasce, per il CGM all'atto dell'approvazione del Dipartimento giustizia minorile e di Comunità. Eventuale modifica e/o integrazione dovrà avvenire, previa autorizzazione, con le stesse modalità di sottoscrizione dell'accordo.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Al termine della durata del presente accordo, l'eventuale rinnovo dello stesso dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

#### **Art.8 Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non andasse a buon fine, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Napoli.

#### **ART.9 Trattamento dei dati e riservatezza**

I dati dei sottoscrittori – legali rappresentanti o delegati degli Enti titolari - del presente Protocollo saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonoma del trattamento, unicamente per gli scopi legati alla stipula del medesimo (art. 6, comma I lett. B GDPR) e in ottemperanza agli obblighi di legge connessi, ad es. pubblicazione degli atti sul portale Amministrazione Trasparente (art. 6, comma I lett. C GDPR). Il conferimento dei dati, per quanto facoltativo, è comunque essenziale alla conclusione del presente atto; la conservazione dei dati è limitata a quanto disposto per legge. Il trattamento sarà svolto unicamente da personale autorizzato da ciascun titolare ai sensi dell'art. 29 GDPR e, se del caso, da responsabili designati da ciascuna parte ai sensi dell'art. 28 GDPR. Gli interessati godono dei diritti sanciti agli artt. 15 – 22 GDPR, ove compatibili con gli obblighi di legge cui le Parti sono assoggettate, contattando la controparte titolare e/o i rispettivi Responsabili della Protezione dei dati personali (RPD o DPO) ai recapiti noti tramite rispettivi siti web istituzionali. Ove si presuma la violazione di tali diritti, sarà possibile adire l'Autorità garante per la protezione dei dati personali o l'Autorità giudiziaria, tramite reclamo, segnalazione o denuncia esperibile secondo le modalità illustrate sul sito istituzionale del GPDP [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

I dati riferiti a terzi interessati (minori destinatari delle azioni formative e di inserimento lavorativo, esercenti potestà genitoriale e aderenti alla rete formazione e inserimento Agrorinasce) saranno trattati da ciascuna parte in base alle regole che saranno pattuite di volta in volta nei singoli Accordi di collaborazione Operativa di cui all'art. 6 del presente Protocollo. In assenza di specifici accordi sul trattamento dei dati personali – ai sensi degli artt. 28 o 26 GDPR -, tali dati saranno trattati da ciascuna parte in qualità di titolare autonomo, spettando dunque a ciascuna di esse la compliance alla disciplina locale ed europea sul trattamento dei dati personali.

### Articolo 10 – Disdetta

Il mancato rispetto a quanto previsto nell' Accordo e negli eventuali successivi Accordi di collaborazione operativa comporta la disdetta dello stesso e di tutti gli atti ad esso connessi.

### Articolo 11 – Comunicazione

Le Parti autorizzano a rendere nota, sui siti istituzionali, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sui medesimi siti, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti le iniziative e attività espletate congiuntamente.

Le Parti concordano che i rispettivi loghi possano essere affiancati in tutte le attività connesse alla pubblicizzazione del presente accordo e a partecipare congiuntamente a tutte le iniziative che verranno intraprese (progetti, conferenze stampa, convegni, dibattiti, interviste, ecc.). Le parti potranno utilizzare i rispettivi nomi e loghi solo ed unicamente per le attività legate alla convenzione e nel periodo di vigenza della stessa. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 3 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.


### ART.12 Sottoscrizione

Il presente accordo che si compone di n 7 (sette) facciate, fin qui progressivamente numerato, viene letto, approvato e firmato.

*Letto, confermato e sottoscritto*

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità  
Centro per la Giustizia Minorile per la Campania  
Dott. Nicola Palmiero



#### AGROINASCCE

Agencia per l'innovazione  
lo sviluppo e la sicurezza sul territorio  
La Presidente del CdA  
Dott.ssa Elena Giordano

